



## COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

### ORDINANZA DEL SINDACO

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>7</b>	<b>04-02-2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	MISURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALA CONSILINA.
-----------------	---

# Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

**ORDINANZA** n. 6 del 04.02.2016

**OGGETTO:** misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Sala Consilina.

## IL SINDACO

### VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1256/1934 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 e s.m.i.;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 avente ad oggetto "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e, in particolare, gli artt. 2 e 3 concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
- gli artt. 650 e 727 del codice penale;
- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;
- l'art. 117 del D.lgs. 31.03.1998, n. 112;
- il D.P.C.M. 28.02.2003 avente ad oggetto "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" e, in particolare, l'art. 3 il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani, nonché l'art. 4 co. 1 lett. a) che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione del cane;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2013 recante: "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2013;
- la legge regionale 24.11.2001, n. 16, "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- gli artt. 50 comma 5, 54 comma 2 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio comunale, della normativa sopra richiamata, concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine di poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

**RITENUTO** di dover emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi e che può provocare problemi per la salute pubblica, per la incolumità personale oltre che pericolo per la circolazione stradale;

**RITENUTO**, altresì, doveroso far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale allo scopo di iscrivere in anagrafe il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

**ATTESO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990,

## ORDINA

### Art. 1

1. È obbligatoria l'identificazione e la registrazione dei cani su tutto il territorio comunale, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (Legge n. 281/91, DPCM 28.02.2003, Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2013) e regionale (L.R. 16/2001) e dalla presente Ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, entro e non oltre il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip, al fine di consentirne l'iscrizione all'anagrafe canina regionale. Il proprietario o il detentore di un cane di età superiore ai due mesi, è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
  1. dai veterinari pubblici competenti per territorio,
  2. da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge n. 281/91, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina.

6. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2

È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché la cessione a qualsiasi titolo, di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

Art. 3

All'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza delle Unità Operative Veterinarie dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno e del Comando di Polizia Locale, la quale è dotata di un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 4

Chiunque viola le disposizioni:

- dell'art. 1 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78,00 (settantotto/00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 281/1991
- dell'art. 2 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. Enti Locali.

Per le procedure inerenti l'accertamento, nonché l'applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le norme di cui alla Legge n. 689/1981.

#### **RENDE NOTO**

il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **COMUNICA**

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Il Sindaco

Francesco Cavallone

**OGGETTO: MISURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLA  
POPOLAZIONE CANINA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALA CONSILINA.**

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

*dalla Residenza Municipale, il 04-02-2016*

**Il Sindaco  
Avv. Francesco Cavallone**